NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO

Art. 2

L'accertaento delle attivita' e dello passivita' della Cassa di risparmio o del Monte di credito su pegno di prima categoria che deve essere incorporato e' effettuato mediante verbale sottoscritto dagli organi amministrativi degli Enti interessati. Quando sussiste divergenza circa l'accertamento o quando esso non e' effettuato nel termine stabilito dall'Ispettorato, questo determina d'ufficio la consistenza patrimoniale della Cassa o del Monte da incorporare, previe le indagini che ritiene opportune.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno
Estremi	Legge 14 dicembre 1939, n. 1922
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-sulla-fusione-anche-mediante-incorporazione-di/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it